

COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO
PROVINCIA DI ORISTANO

Via Maria Doro - 09080 - Tel.0783/964017/964146 - Fax 0783/964138

REGOLAMENTO DI GESTIONE

COMUNITA' ALLOGGIO

ANZIANI

Allegato alla deliberazione C.C. n° 7 del 12.03.2009

Modificato con la deliberazione C.C. n° 98 del 05/10/2009

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Oggetto del regolamento

Il Comune di Villa Sant'Antonio adotta il presente regolamento per il funzionamento di una comunità alloggio per anziani. La necessità dell'Amministrazione Comunale di porre in essere ed attivare una struttura residenziale per anziani nasce da una sempre più crescente richiesta da parte della popolazione anziana residente e da una forma di tutela che la stessa richiede al fine di soddisfare le primarie esigenze per il mantenimento dell'autosufficienza psico-fisica. E' intenzione dell'Amministrazione attivare momenti di prevenzione finalizzati al mantenimento dell'autonomia e/o di una parziale autonomia delle potenzialità dell'anziano. L'obiettivo fondamentale che s'intende raggiungere è la tutela e la promozione della salute degli anziani, cercando di produrre salute, tutelandola e promuovendola.

ART. 2

Modalità di gestione

Il Comune di Villa Sant'Antonio, provvede al funzionamento ed alla gestione della Comunità tramite affidamento a cooperative o società regolarmente iscritte all'Albo Regionale, e/o a quanto previsto dalla normativa vigente.

ART. 3

Finalità

La comunità alloggio è una struttura di tipo residenziale destinata ad ospitare anziani totalmente o parzialmente autosufficienti per un numero massimo di 16 unità per modulo, in particolare le finalità che la comunità alloggio si propone di raggiungere sono:

- favorire il recupero della persona evitandone il decadimento psicofisico;
- garantire l'assistenza quotidiana con il soddisfacimento delle esigenze di vita;
- potenziare capacità di autonomia personale;
- prevenire e/o ridurre il danno di capacità già compromesse per quegli anziani parzialmente autosufficienti;
- promuovere e stimolare la vita di relazione;
- promuovere momenti di incontro e di rapporto con l'ambiente esterno;
- porre l'anziano nelle condizioni di essere un soggetto attivo che partecipa con autodeterminazione alla sua vita, in riferimento alle sue condizioni, ai suoi bisogni e alle sue aspettative;
- mantenere contatti significativi con la realtà sociale, in quanto la comunità alloggio è parte integrante di una comunità.

Parimenti le finalità della comunità alloggio per anziani sono quelle indicate nella L.R. 23/2005 e Regolamento di attuazione dell'articolo 43 della Legge Regionale 23 dicembre 2005, n. 23 "Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione".

ART. 4
Destinatari del servizio

La comunità alloggio ospita persone anziane di entrambi i sessi con precedenza ai residenti nel Comune di Villa Sant'Antonio, di età superiore ai 65 anni, in condizioni di autosufficienza totale o parziale, sia fisica che psichica, i quali per particolari condizioni psico-fisiche o per altre cause, necessitano di una vita comunitaria di reciproca solidarietà o per i quali non sia possibile la permanenza nel proprio nucleo e nel proprio domicilio; in caso di coppia il requisito dell'età deve essere posseduto almeno da uno dei due coniugi. Verrà data la priorità a coloro che risultano privi di qualsiasi sostegno familiare.

Si può prescindere dal limite di età per tutti quei casi in cui si manifestano situazioni eccezionali ed urgenti ma che non compromettono l'equilibrio della comunità stessa e comunque per periodi limitati.

Il requisito della parziale o totale autosufficienza deve essere posseduto al momento dell'ammissione nella comunità alloggio. Qualora, durante la permanenza nella comunità, si dovessero modificare le condizioni dell'ospite in riferimento alla situazione sanitaria, questo non potrà essere allontanato, il Servizio Sociale sentito i familiari assume le opportune iniziative per attivare servizi alternativi.

ART. 5
Attività e prestazioni

La comunità alloggio deve garantire agli ospiti la necessaria assistenza, assicurando le seguenti prestazioni ed attività:

- assistenza tutelare;
- aiuto negli atti della quotidianità;
- aiuto nell'igiene personale, qualora presentino delle difficoltà a provvedervi autonomamente;
- aiuto nelle pulizie della propria camera;
- stimolazione delle risorse residue;
- interventi di aiuto e di assistenza sociale;
- somministrazione dei farmaci su prescrizione medica;
- servizio mensa, somministrazione dei pasti;
- servizio lavanderia e stireria;
- accoglienza notturna;
- attività ludiche e ricreative e di animazione;
- interventi sanitari e riabilitativi in collaborazione con i servizi sanitari a carico della ASL;
- stimolazione delle risorse personali dell'utente finalizzate alla gestione autonoma della giornata e della vita.

ART. 6
Ubicazione e capacità ricettiva

La comunità alloggio è ubicata in Via Serra Longa ed è edificata su due piani costituiti dalle seguenti fasce funzionali:

- Centro servizi di vita collettiva della superficie di 165,33 mq., costituito da un ingresso con servizi di portineria, posta e telefono, soggiorno polivalente, sala mensa, ufficio amministrativo, comprensivi dei rispettivi servizi igienici;
- Ambienti dell'area abitativa della superficie di 228,66 mq. Costituiti da camere da 1-2-3 posti letto con capienza massima di 16 posti letto e con servizi igienici anche per portatori di handicap;
- Servizi generali della superficie di circa 58,33 mq costituiti da cucina, spogliatoio, servizi igienici;
- Locali accessori di circa 56,09 mq., costituiti da corridoio e locali di deposito per attrezzature, biancheria e magazzino dispensa.

Il primo e il secondo piano sono collegati dall'ascensore e dalle scale.
La capacità ricettiva attuale potrà essere di 16 unità.

ART. 7 **Modalità di ammissione**

L'accesso ai servizi, nonché le dimissioni, sono di competenza esclusiva del Servizio Sociale Comunale. Gli utenti interessati dovranno presentare domanda di ammissione (attraverso apposita modulistica approvata dall'Amministrazione comunale) direttamente al concessionario che provvederà ad attribuire un numero di protocollo d'ingresso e data di presentazione ed ad istruire le domande entro 20 giorni dal ricevimento. La decisione dell'ammissione nella comunità alloggio deve essere comunicata per iscritto all'interessato con la data di ingresso nella comunità stessa.

La stesura della graduatoria verrà effettuata di concerto con il servizio sociale comunale, su proposta del Responsabile/Coordinatore. Non può essere precluso l'accesso ad alcun utente che presenti i requisiti richiesti.

I posti che si libereranno a causa di quanto previsto successivamente, verranno assegnati secondo la procedura di cui sopra, dall'Amministrazione comunale ai richiedenti utilmente collocati in graduatoria, fino all'esaurimento della stessa.

Le ammissioni in comunità alloggio possono avvenire per richiesta degli interessati o dei loro familiari, su segnalazione dei servizi sociali o sanitari, con il consenso dell'interessato. L'ammissione non può essere disposta senza il consenso del soggetto. Le domande sono inoltrate al Sindaco redatte su apposito modulo, corredate dai seguenti documenti:

- situazione di famiglia;
- residenza;
- situazione economica e patrimoniale (pensioni, dichiarazioni reddito, beni mobili e immobili/ISEE);
- situazione reddituale e patrimoniale di eventuali parenti tenuti per legge a concorrere alle spese (art. 433 Codice Civile);
- certificati medici attestanti le condizioni di salute dell'interessato sia fisiche che psichiche, su modulo predisposto dall'Amministrazione;
- visita medica effettuata dal proprio medico di famiglia. Dalla visita medica devono risultare le condizioni psicofisiche: l'utente deve essere fisicamente e psichicamente autosufficiente e non presentare infermità che richiedono assistenza e cure di carattere particolare. Per quanto concerne le persone semi-autosufficienti deve risultare che il tipo di patologia può essere seguita all'interno della Comunità e che il personale disponibile può offrire l'assistenza adeguata;
- sottoscrizione del richiedente o da chi esercita la potestà parentale, di corresponsione della retta;

Qualora l'interessato non si presenti in comunità entro l'arco di 7 giorni, senza giustificazioni in merito, esso si intende rinunciatario.

La non ammissione nella comunità alloggio dovrà essere motivata e comunicata per iscritto all'interessato.

Nel caso di accoglimento della domanda e del nuovo inserimento questo dovrà essere comunicato allo staff che gestisce la comunità per i provvedimenti di competenza.

Nel caso in cui le domande pervenute e, per le quali non è possibile accettarne l'immediata ammissione, saranno anche queste inserite in apposito elenco cronologico da tenersi aggiornate. L'ordine cronologico di presentazione potrà essere superato qualora su relazione del Servizio Sociale si rilevino ragioni di estrema gravità ed urgenza che impongono l'immediata precedenza.

L'ospite ha facoltà, dopo l'ammissione, di usufruire di 30 giorni di permanenza in prova presso la struttura. Qualora l'ospite rifiuti la permanenza definitiva è tenuto a comunicarlo all'Amministrazione Comunale 10 giorni prima dello scadere dei 30 giorni; l'utente è comunque tenuto ad effettuare il pagamento della mensilità della retta.

ART. 8 **Criteri per l'ammissione**

Per l'ammissione alla comunità alloggio si terrà conto, prioritariamente, dei seguenti elementi:

- residenza nel Comune di Villa Sant'Antonio da almeno 5 anni, sono equiparati ai residenti i cittadini di Villa Sant'Antonio ospitati in case di riposo ubicate fuori dal Comune oppure i nativi di Villa Sant'Antonio, residenti in altro Comune per vari motivi;
- stato di solitudine e di abbandono;
- mancanza di rete parentale;
- grave disagio sociale;
- abitazione insalubre segnalata dal competente ufficio di igiene pubblica;
- età avanzata.

Tutte le situazioni dovranno essere relazionate dall'Assistente Sociale.

In caso di posti disponibili verranno ammessi anche i non residenti.

Sarà stilata una graduatoria differenziata per residenti e non residenti, in base all'ordine cronologico dell'arrivo al protocollo. Il criterio cronologico potrà essere superato qualora vi siano obiettive ed accertate ragioni di estrema gravità e urgenza (di natura non sanitaria), motivazioni che impongono, dopo un'accurata analisi del caso, comparata agli altri casi in attesa, di dare precedenza

Nel caso di residenti, il possesso dei requisiti di solitudine e di mancanza di rete parentale, verrà relazionato dal Servizio Sociale comunale; nel caso di non residenti verranno richieste al Comune di provenienza le relazioni in merito al caso. Possono essere disposte anche ammissioni per periodi limitati, in presenza di situazioni eccezionali ed urgenti se è presente la disponibilità dei posti.

ART. 9 **Modalità di Dimissioni**

L'ospite potrà essere dimesso secondo i seguenti criteri e per i seguenti motivi:

- su richiesta dell'interessato o su richiesta dei parenti (nel qual caso sempre con consenso dell'interessato). La richiesta dovrà essere inoltrata per iscritto al Servizio Sociale almeno 15 giorni prima della fine del mese.

Il responsabile del Servizio Sociale, sentito il parere del responsabile della Comunità e del Consiglio di rappresentanza degli ospiti, può dimettere l'utente in qualsiasi momento per i seguenti motivi.

- condotta incompatibile con le esigenze e gli obblighi della vita comunitaria;
- gravi motivi disciplinari;
- morosità nelle rette (si intende moroso l'ospite che non ha provveduto al pagamento di almeno 3 rette consecutive);
- per assenza ingiustificata superiore ai 15 giorni e non comunicata.

Le dimissioni sono disposte dal responsabile del Servizio Sociale, e sono comunicate per iscritto all'interessato.

ART. 10
Retta – partecipazione alle spese

- L'inserimento nella comunità alloggio prevede il pagamento di una retta mensile, il cui importo e il modo di pagamento sono fissati dalla Giunta Comunale in base ai costi di gestione;
- Solo ed unicamente per gli ospiti con un reddito o situazione patrimoniale inferiore alla retta dovuta all'amm.ne ed assenza di parenti ed affini tra quelli previsti dall'art. 433 del C.C., la differenza tra quanto versato e l'importo della retta graverà sull'amm.ne comunale per i residenti.
- Per gli utenti in possesso di altra residenza sarà il Comune di appartenenza ad occuparsi del mantenimento in struttura.

ART. 11
Versamento della retta

Il pagamento della retta dovrà avvenire entro il decimo giorno del mese di riferimento.

La retta mensile dovrà essere corrisposta anche in caso d'assenza temporanea.

Qualora un ospite nel corso del mese si assenti per giustificato motivo (degenza e/o ricoveri) e per un periodo superiore ai 15 giorni, la quota verrà versata nella misura del 50% della retta mensile stabilita.

In caso di decesso nel corso del mese in atto, la differenza non potrà essere richiesta dai legittimi eredi a causa di spese già sostenute per l'ospite.

Qualora infine, un ospite autosufficiente e/o parzialmente autosufficiente, durante la permanenza in comunità divenga totalmente non autosufficiente potrà permanere nella struttura (qualora non si trovassero soluzioni alternative) a condizione che provveda ad integrare la retta per sostenere le maggiori spese di assistenza dovute alla non autosufficienza (sarà cura dell'amm.ne determinare il costo aggiuntivo).

Al momento del suo inserimento, l'ospite è tenuto al pagamento della retta mensile e contemporaneamente al versamento di una cauzione che sarà restituita all'ospite quando questi sarà dimesso. Tale cauzione potrà essere quantificata pari ad una mensilità.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI OSPITI **DELLA COMUNITA'**

ART. 12

Polizza assicurativa

Il Comune chiederà all'organismo affidatario di provvedere a stipulare in favore degli ospiti, apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi da infortunio e responsabilità civile e da danni subiti o provocati dagli utenti, dagli operatori o dai volontari che operano nella struttura. Sarà inoltre obbligo del concessionario provvedere ad assumere tutte le cautele necessarie a garanzia della tutela della sicurezza e dell'incolumità del personale e verso terzi, ospiti inclusi. Ogni e qualsiasi responsabilità riferita a danni e infortuni ricadrà pertanto sul concessionario, restando salvo da ogni coinvolgimento l'Ente concessionario, salvo accertamento di dolo

ART. 13

Diritti –doveri - sicurezza

La comunità alloggio fornisce al suo interno le proprie prestazioni assistenziali: vitto, alloggio, mensa, stireria e lavanderia, animazione, attività ricreative.

All'atto dell'ingresso nella comunità sarà assegnato ad ogni ospite un posto letto con relativo mobilio in dotazione della comunità; saranno a carico dell'ospite la biancheria personale e l'occorrente per l'igiene personale.

L'ospite ha il diritto di:

- arredare le pareti della propria camera con fotografie e oggetti personali;
- sistemare i propri soprammobili con il consenso della comunità e degli altri eventuali compagni di stanza;
- usare apparecchi radio o tv nel rispetto degli altri ospiti;
- soggiornare liberamente nella propria stanza da letto e negli spazi comuni, eventualmente escluso negli orari delle pulizie.

L'ospite ha il dovere di:

- tenere in ordine gli oggetti di sua proprietà;
- rispettare gli altri ospiti facendo attenzione a non disturbare soprattutto nelle ore di riposo;
- curare attentamente la propria igiene personale;
- curare l'igiene e l'ordine della camera;
- fumare esclusivamente negli spazi consentiti;
- avvisare con anticipo qualora l'ospite intenda consumare i pasti fuori dalla comunità.

Uscite e visite

L'ospite è libero di ricevere all'interno della comunità parenti e amici negli orari stabiliti per le attività di tempo libero. Per situazioni particolari gli orari potranno essere flessibili.

L'ospite è libero di uscire dalla comunità, comunicando con previo anticipo al responsabile e in sua assenza a chi ne fa le veci.

L'ospite che intende uscire sarà tenuto alla firma in un apposito registro predisposto per le uscite, e dovrà far rientro in un orario compatibile alle regole della comunità.

L'ospite che intende assentarsi dalla comunità per qualche giorno dovrà preventivamente comunicarlo al responsabile precisando il periodo di assenza. Al ritorno dovrà presentarsi al responsabile per comunicarne il rientro. Qualora sopraggiungono degli impedimenti per il rientro egli ha il dovere di avvisare tempestivamente la comunità comunicando eventuali variazioni.

Sicurezza

L'amm.ne non assume nessuna responsabilità per valori conservati nelle camere, se dovessero verificarsi ammanchi.

E' vietato asportare anche temporaneamente dalla comunità, qualsiasi cosa che costituisca arredo comune e che non sia proprietà personale dell'ospite.

ART. 14 **Libertà religiosa**

Gli ospiti sono liberi di professare liberamente la propria fede religiosa.

ART. 15 **Attività di tempo libero**

L'ospite è libero di organizzare la giornata nel modo che ritiene più opportuno e confacente alle proprie esigenze:

- attività ricreative culturali o sociali spontaneamente scelte.

A tal fine nella comunità opererà un animatore e/o educatore, le varie attività saranno svolte nei locali destinati a tale scopo secondo orari prestabiliti.

L'ospite può frequentare liberamente negli orari stabiliti gli ambienti della comunità messi a disposizione: sala di soggiorno, giardino, altro, e potrà utilizzare l'attrezzatura predisposta: riviste, libri, televisione, radio, giochi, ecc.

ART. 16 **Rapporti con il personale**

E' vietata qualsiasi disparità di trattamento tra gli ospiti, e non sono ammesse mance compensi o regali di alcun genere al personale che opera nella comunità da parte degli ospiti o loro parenti. Sono altresì vietate le deleghe di alcun genere, se non in casi particolari con il consenso del responsabile del centro. Tali deleghe dovranno essere sottoscritte.

Eventuali reclami inerenti ai servizi e il personale che opera all'interno della comunità devono essere fatti presenti al responsabile.

Gli ospiti sono tenuti ad un rapporto di reciproca comprensione e solidarietà nel rispetto della libertà di ognuno.

L'ospite è tenuto ad osservare le regole collettive secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

ART. 17 **Documentazione**

Per ogni ospite sarà predisposta la seguente documentazione:

- cartella o scheda professionale: raccoglitrice cronologico dei dati, informazioni, riflessioni e considerazioni;
- cartella sociale o scheda del servizio;
- cartella personale dell'utente.

TITOLO III

SERVIZI

ART. 18

Mensa – lavanderia – stireria

Nella comunità è presente il servizio mensa che si esplica nella somministrazione di:

- colazione;
- pranzo;
- merenda;
- cena;

Il trattamento alimentare deve rispondere per qualità e quantità alle esigenze dietetiche e alimentari delle persone ospitate, il menù giornaliero sarà determinato secondo una tabella dietetica predisposta dal servizio di igiene pubblica dell'ASL di appartenenza e sarà resa nota agli ospiti mediante affissione.

Tutti gli ospiti hanno diritto ad eguale trattamento per il vitto, eventuali trattamenti diversi devono essere prescritti dal medico di fiducia per motivi di salute.

La consumazione dei pasti avverrà nella sala da pranzo, sarà consumato in camera in caso di infermità o altro giustificato motivo previa autorizzazione del responsabile.

All'interno del centro è presente il servizio di:

- lavanderia;
- stireria;
- rammendo;
- guardaroba.

Il cambio e lavaggio della biancheria personale avverrà due volte la settimana, mentre il corredo da letto e bagno, due volte la settimana; salvo necessità particolari degli ospiti.

ART. 19

Assistenza sanitaria

L'assistenza sanitaria di base è garantita dai medici presenti nel territorio comunale e dalle strutture dell'ASL, fatta salva la volontà di ognuno di ricorrere ad un proprio medico di fiducia.

In stretta collaborazione con il medico opererà all'interno della comunità, nei momenti di necessità, la figura di un infermiere.

ART. 20

Servizi vari

E' garantito il servizio di accompagnamento degli ospiti con personale facente parte della struttura: es. visite mediche o piccole commissioni, presidi ospedalieri, ed eventualmente altre esigenze.

ART. 21

Prestazioni differenziate

Il Servizio Sociale potrà attivare, in via straordinaria e per situazioni dove vi sia necessità e urgenza, prestazioni differenti da quelle indicate nel presente regolamento e per il tempo necessario sufficiente alla risoluzione del bisogno:

- assistenza e cura in caso di ospedalizzazione;
- igiene e cura della persona;
- altre esigenze che si verificheranno in itinere.

Inoltre all'interno della comunità vi è la disponibilità di ambienti che non interagiscono con lo svolgimento delle normali attività degli ospiti, nei quali l'amm.ne potrà garantire per particolari casi esterni alla comunità, i seguenti servizi:

- mensa;
- bagno assistito;
- cura e igiene persona;
- servizio lavanderia.

ART. 22 **Volontariato**

È riconosciuta l'alta funzione d'utilità sociale del volontariato, pertanto le organizzazioni di volontariato potranno esprimere la loro disponibilità al Sindaco mediante domanda scritta.

L'autorizzazione sarà concessa dal responsabile previa indagine sulle attività svolte dal volontariato con apposito programma e accordo con gli operatori della comunità.

L'opera dei volontari all'interno della comunità sarà coordinata dal responsabile.

TITOLO IV

PERSONALE

ART. 23

Personale interno alla comunità

Per la gestione dei servizi all'interno della comunità sono previste le seguenti figure professionali:

- Coordinatore o Responsabile della struttura;
- Operatori socio sanitari nel rapporto 1/6;
- Personale ausiliario generico;
- Cuoco;
- Educatore-animatore.

Altre figure, fornite di titolo specifico, potranno operare nei momenti in cui si dovesse ravvisare la necessità (infermiere, psicologo, psichiatra, e/o esperti in varie tematiche).

ART. 24

Compiti del personale

1. COORDINATORE O RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

Il referente viene individuato dall'Ente gestore tra i tuoi dipendenti, in possesso di diploma di Laurea in Scienze dell'educazione, Psicologia, scienze del Servizio Sociale, e svolge le seguenti funzioni:

- Cura i rapporti con i medici di base;
- Pratiche burocratiche amministrative relative agli ospiti;
- Controlla l'attività di tutti i servizi interni;
- Coordina il personale operante nella struttura;
- Sovrintende all'accettazione degli ospiti ponendo in atto ogni iniziativa di ospitalità e di assistenza;
- Pone in atto con il personale della struttura ogni iniziativa atta al superamento di eventuali difficoltà psicologiche e organizzative che possono verificarsi all'entrata nella comunità;
- Agevola e cura le relazioni tra gli anziani, tra questi e gli operatori, e con le famiglie degli ospiti;
- Cura la realizzazione dei fini generali d'ospitalità e assistenza che la comunità persegue;
- Propone l'allontanamento degli ospiti qualora dovessero verificarsi situazioni tali come da art.9;
- Controlla l'attività di tutti i servizi interni, sia generali sia di assistenza immediata ed urgente, intervenendo con opportuni provvedimenti di miglioramento e coordinamento;
- Organizza l'attività del personale stabilendo i turni e settori di lavoro;
- Verifica e controlla l'esatto adempimento delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- Predispone un archivio con le cartelle personali degli ospiti e ne cura la riservatezza;
- Propone all'amm.ne comunale eventuali lavori di straordinaria manutenzione;
- Raccoglie dati statistici ;
- Predispone ogni tre mesi una relazione sull'andamento del servizio da presentare al responsabile del Servizio Sociale;
- Collabora con il responsabile del Servizio Sociale per quanto concerne il benessere degli ospiti;

- Riceve eventuali comunicazioni, istanze, proposte e/o lamentele degli ospiti relative al funzionamento dei servizi, provvedendo nei limiti del possibile alla loro soluzione in collaborazione con il responsabile del Servizio Sociale;
- Sovrintende a tutta l'organizzazione della comunità alloggio.

2. OPERATORE SOCIO SANITARIO

In possesso di qualifica professionale avrà le seguenti mansioni:

- cura giornaliera degli ospiti garantendo in casi particolari la cura igiene della persona e l'assistenza per il bagno;
- provvede all'assistenza completa degli ospiti alla sorveglianza sia diurna che notturna;
- si occupa della distribuzione dei pasti in sala mensa;
- somministrazione dei pasti alle persone momentaneamente allettate e/o impedito in tal senso;
- garantisce in collaborazione con l'animatore e/o con i gruppi di volontari, l'attività di carattere ricreativo e socio culturale;
- garantisce sostegno ad ogni nuovo ospite al fine di un corretto inserimento alla vita della comunità;
- collabora con il personale dell'assistenza domiciliare per l'accompagnamento degli ospiti presso strutture sanitarie o altri enti;
- garantisce ogni altra eventuale incombenza inerente a tale figura professionale.

3. CUOCO:

In possesso di qualifica professionale svolge le seguenti mansioni:

- preparazione dei pasti secondo le disposizioni delle tabelle dietetiche;
- si occupa del porzionamento dei pasti;
- si occupa della pulizia della cucina in collaborazione con il personale generico;
- si occupa della conservazione dei cibi in modo corretto;
- predisporre il menù giornaliero secondo le tabelle della ASL, in collaborazione con il referente;
- provvede all'acquisto dei generi alimentari.

4. PERSONALE GENERICO AUSILIARIO:

Il personale che sarà impiegato dovrà avere esperienza nell'area degli anziani e dovrà fornire le seguenti mansioni:

- la pulizia giornaliera dei locali interni ed esterni;
- lavaggio ed eventuale rammendo e stiratura degli indumenti e della biancheria;
- collaborazione con il cuoco per la preparazione dei pasti e della pulizia della cucina e delle relative stoviglie;
- collaborazione con le assistenti domiciliari nella distribuzione dei pasti;
- pulizie straordinarie;
- ritiro corrispondenza e commissioni di vario genere;
- ogni altra incombenza che risultasse inerente a tale mansione.

5. EDUCATORE/ANIMATORE:

In possesso di Laurea in Scienze dell'educazione:

- predisporre le attività di socializzazione fra gli ospiti della comunità;
- organizza attività ludico ricreative;
- predisporre una programmazione mensile e una relazione bimestrale sulle attività svolte;
- instaura rapporti di collaborazione per le attività ricreative e di laboratorio con gli anziani tenendo conto delle loro esigenze.

Tutti gli operatori indipendentemente dalla qualifica professionale hanno l'obbligo e il dovere di collaborare e, qualora si rendesse necessario per motivi urgenti e di organizzazione, avvisare e/o accompagnare le persone nelle strutture sanitarie sia locali che extracomunali.

ART. 25

Personale esterno alla comunità

L'amm.ne comunale opera all'interno della comunità alloggio attraverso propri organi di consultazione e coordinamento, i quali sono rispettivamente:

- il responsabile del Servizio Sociale
- l'assistente sociale del Comune

1. Il responsabile del servizio sociale

Il responsabile dell'ufficio sociale dell'amm.ne comunale, ha il compito di fungere da presidente del consiglio di rappresentanza della comunità alloggio e di collaborare con il responsabile della comunità sulla qualità di vita riferita agli ospiti. Egli inoltre:

- Verifica tutti i casi inseriti e interviene nella prevenzione di situazioni multiproblematiche;
- Studia le dinamiche individuali e collettive delle interrelazioni fra gli ospiti e la comunità sociale;
- Predisporre le risorse complessive che esistono sul territorio per sostenere gli ospiti della comunità;
- Predisporre con le associazioni di volontariato progetti di intervento sociale;
- Verifica periodicamente l'intervento e il piano di lavoro della comunità;
- Predisporre riunioni, incontri, gruppi di lavoro, attinenti alla realtà della comunità alloggio e del contesto sociale.

2. L'assistente sociale

L'assistente sociale, dipendente dall'amm.ne comunale, tramite l'ufficio di servizio sociale svolge le seguenti funzioni:

- La stesura della graduatoria effettuata di concerto con il concessionario;
- Collabora con il responsabile della struttura e del responsabile del servizio sociale alla verifica e al controllo delle esatte prestazioni oggetto dell'appalto;
- Predisporre una relazione semestrale sull'andamento complessivo del servizio da sottoporre al responsabile del servizio sociale

ART. 26

Turni e orari di lavoro

I turni e gli orari di lavoro verranno concordati con l'amministrazione in riferimento alle esigenze della comunità e per ogni figura professionale, garantendo turni di riposo tali da permettere una buona qualità lavorativa per ogni professione.

DISPOSIZIONI
FINALI

ART. 27

Disposizioni finali e transitorie

Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le norme delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia.

I n d i c e

TITOLO I° - Disposizioni generali	
Art. 1 – Oggetto del regolamento	Pag. 2
Art. 2 – Modalità di gestione	Pag. 2
Art. 3 – Finalità	Pag. 2
Art. 4 – Destinatari del servizio	Pag. 3
Art. 5 – Attività e prestazioni	Pag. 3
Art. 6 – Ubicazione e capacità ricettiva	Pag.3
Art. 7 – Modalità di ammissione	Pag. 4
Art. 8 – Criteri per l'ammissione	Pag. 5
Art. 9 – Modalità di dimissioni	Pag. 5
Art. 10 – Retta, partecipazione alle spese	Pag. 6
Art. 11 – Versamento della retta	Pag. 6
TITOLO II° - Disposizioni riguardanti gli ospiti della comunità	
Art. 12 – Polizza assicurativa	Pag. 7
Art. 13 – Diritti, doveri, sicurezza	Pag. 7
Art. 14 – Libertà religiosa	Pag. 8
Art. 15 – Attività di tempo libero	Pag. 8
Art. 16 – Rapporti con il personale	Pag. 8
Art. 17 – Documentazione	Pag. 8
TITOLO III° - Servizi	
Art. 18 – Mensa, lavanderia, stireria	Pag. 9
Art. 19 – Assistenza sanitaria	Pag. 9
Art. 20 – Servizi vari	Pag. 9
Art. 21 – Prestazioni differenziate	Pag. 9
Art. 22 – Volontariato	Pag. 10
TITOLO IV° - Personale	
Art. 23 – Personale interno alla comunità	Pag. 11
Art. 24 – Compiti del personale	Pag. 11
Art. 25 – Personale esterno alla comunità	Pag. 13
Art. 26 – Turni e orari di lavoro	Pag. 13
DISPOSIZIONI FINALI	
Art. 27 – Disposizioni finali e transitorie	Pag. 14